

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale Servizio Programmazione e Gestione del Sistema della Formazione Professionale Settore Programmazione e Accreditamento

Apprendistato professionalizzante

"Direttiva Regionale 2010 – Lineamenti procedurali di attuazione"

A partire dagli indirizzi generali enunciati nella "Direttiva Regionale 2010" -Indirizzi operativi per lo sviluppo dell'apprendistato professionalizzante" di cui alla deliberazione G.R. n.43/35 del 06/12/2010 (di seguito denominata brevemente "Direttiva Regionale 2010"), il presente documento riassume i lineamenti procedurali relativi alle principali aree funzionali del processo formativo dell'apprendista, di seguito indicate secondo un'articolazione in fasi progressive:

- 1. Requisiti dell'impresa ed autocertificazione della capacità formativa dell'impresa
- 2. Formazione del tutor aziendale
- 3. Compilazione e trasmissione del Piano Formativo Individuale
- 4. Erogazione della formazione formale esterna od interna

1. Requisiti dell'impresa ed autocertificazione della capacità formativa dell'impresa

Per poter svolgere la formazione formale interna, parziale e totale, l'impresa deve dichiarare di possedere specifici requisiti e di rispettare le apposite procedure per l'attestazione della propria capacità formativa, così come definite al punto 8 della "Direttiva Regionale 2010".

Nel caso di domanda ex-novo, a partire dal 1 giugno 2011 l'impresa è tenuta ad applicare le procedure previste nella "Direttiva Regionale 2010" per poter effettuare l'iscrizione all'elenco regionale delle imprese con capacità formativa interna e ad utilizzare i modelli E.1 ("Domanda di iscrizione all'elenco regionale delle imprese con capacità formativa di tipo trasversale) ed E.2 ("Domanda di iscrizione all'elenco regionale delle imprese con capacità formativa di tipo tecnico-professionale) allegati alla stessa "Direttiva Regionale 2010".

Per le imprese già iscritte all'elenco regionale l'iscrizione è valida fino alla sua naturale scadenza. Nel caso di **rinnovo dell'iscrizione** all'elenco, le imprese a <u>partire dal 1 giugno 2011</u> devono utilizzare il <u>modello E.3</u> ("Domanda di rinnovo dell'iscrizione all'elenco delle imprese con capacità formativa interna") allegato alla "Direttiva Regionale 2010".

Per abbreviare l'iter dell'istruttoria della pratica di iscrizione, in aggiunta alle modalità di trasmissione già previste al punto 8.4 della "Direttiva Regionale 2010" ("Modalità di autocertificazione della capacità formativa interna dell'impresa") le imprese inviano contestualmente copia degli allegati E.1 e/o E.2 e/o E.3 anche al seguente indirizzo e-mail:

lav.programmazione@regione.sardegna.it

Entro il secondo semestre dell'anno 2011, la Regione aggiorna ed integra l'elenco regionale delle imprese con capacità formativa interna, distinguendo i soggetti con capacità formativa interna totale e quelli con capacità formativa interna parziale.



ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale Servizio Programmazione e Gestione del Sistema della Formazione Professionale Settore Programmazione e Accreditamento

2. Formazione del tutor aziendale

Le imprese abilitate ad erogare, totalmente o parzialmente, la formazione formale interna, devono provvedere a realizzare la formazione dei propri tutor aziendali entro e non oltre il 30 giugno 2011¹, se già iscritte nell'elenco regionale delle imprese con capacità formativa interna.

Nel caso di nuova iscrizione al suddetto elenco, le imprese devono provvedere a realizzare la formazione dei propri tutor aziendali entro tre mesi a far data dall'iscrizione e comunque prima dell'avvio dell'attività di formazione formale interna degli apprendisti.

Le imprese prive di capacità formativa interna, che si rivolgono ad un soggetto esterno per l'erogazione della formazione formale degli apprendisti, devono provvedere a realizzare la formazione dei tutor aziendali prima dell'avvio della formazione degli stessi apprendisti.

Modalità e contenuti della formazione dei tutor devono rispettare quanto previsto al punto 10 della "Direttiva Regionale 2010".

Al termine del percorso formativo e degli eventuali aggiornamenti il tutor aziendale riceve un attestato di frequenza ed è inserito in uno specifico elenco regionale.

La Regione istituisce l'elenco regionale dei tutor aziendali <u>a partire dal secondo semestre del 2011</u> e lo aggiorna periodicamente.

3. Piano Formativo Individuale

La compilazione del Piano Formativo Individuale da parte dell'impresa è preliminare all'avvio delle attività di formazione formale dell'apprendista.

Per la compilazione del PFI l'impresa può avvalersi dei seguenti soggetti: Enti bilaterali, Agenzie formative (punto 6 della *Direttiva Regionale 2010 "Piano Formativo Individuale dell'apprendista"*). Il supporto tecnico può consistere nella redazione del Piano e, in presenza di delega dell'impresa, nella trasmissione del documento agli organismi competenti e nella cura delle modifiche e/o integrazioni, qualora richieste.

Gli Enti Bilaterali che esercitano le funzioni di valutazione e validazione dei Piani Formativi Individuali, come di seguito specificato, non gestiscono il supporto tecnico alle imprese nella redazione del Piano.

Il Piano deve essere trasmesso, con le modalità previste al punto 7 della "Direttiva Regionale 2010" ("Il parere di conformità del Piano Formativo Individuale") agli Enti bilaterali costituiti a livello nazionale o regionale o provinciale (come di seguito specificato) su iniziativa delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative², ove previsto dalla contrattazione collettiva o da accordi nazionali e/o regionali sottoscritti dalle stesse organizzazioni. Il Piano deve essere trasmesso al livello di riferimento più prossimo alla localizzazione dell'impresa: al livello provinciale, se costituito; in assenza del livello provinciale, al livello regionale.

2

¹ Come previsto al punto 10.7 della "Direttiva Regionale 2010"

² Come previsto all'art.2, comma 1, lett.h), d.lgs.n.276/2003



ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale Servizio Programmazione e Gestione del Sistema della Formazione Professionale Settore Programmazione e Accreditamento

Al fine di garantire la funzionalità del sistema, risulta necessario individuare gli Enti Bilaterali che intendono gestire direttamente il processo di valutazione e validazione dei Piani Formativi Individuali.

Gli Enti Bilaterali interessati ad esercitare la funzione di valutazione e validazione dei Piani Formativi Individuali presentano comunicazione formale alla Regione entro e non oltre il 20 marzo 2011 utilizzando l'apposito modello di cui all'allegato 1 della presente circolare.

Successivamente a tale data la Regione pubblica sui propri siti l'elenco degli Enti Bilaterali che rilasciano il parere di conformità dei Piani Formativi Individuali e lo aggiorna periodicamente.

In carenza degli Enti Bilaterali, il parere di conformità è richiesto alla Regione Sardegna secondo le modalità previste al punto 7 della "Direttiva Regionale 2010".

Per abbreviare l'iter di valutazione dei Piani Formativi Individuali da parte della Regione Sardegna, in aggiunta alle modalità di trasmissione già previste al punto 7 della "Direttiva Regionale 2010", le imprese inviano copia del Piano Formativo Individuale unitamente alla richiesta del parere di conformità anche al seguente indirizzo e-mail:

lav.programmazione@regione.sardegna.it

Per tutte le nuove assunzioni in apprendistato professionalizzante che saranno effettuate a partire dal 1 giugno 2011, le imprese (con capacità formativa interna totale o parziale, prive di capacità formativa interna) applicheranno le procedure per la compilazione e la trasmissione del Piano di cui ai punti 6 e 7 della "Direttiva Regionale 2010" ed utilizzeranno la relativa modulistica (Allegato B della stessa "Direttiva Regionale 2010")

Per le assunzioni effettuate a partire dal 1 gennaio 2008 che riguardino apprendisti ancora in forza, come da legge n.196/97 e da art.49 del D.Lgs. n.276/03, le imprese prive di capacità formativa interna comunicheranno alle Organizzazioni Bilaterali di riferimento, entro il 30 aprile 2011, i dati integrativi richiesti nell'allegato 2 della presente circolare.

Per tali apprendisti i soggetti attuatori della formazione formale esterna formuleranno proposte di interventi specifici nell'ambito della programmazione formativa regionale.

4. Erogazione della formazione formale esterna ed interna all' impresa

L'erogazione della formazione formale è realizzata dalle imprese in possesso di capacità formativa, dalle Agenzie formative accreditate, dalle Istituzioni scolastiche.

a. Erogazione della formazione formale interna

A partire dal 1 giugno 2011, le imprese che erogano la formazione formale interna, parziale e totale devono:

• <u>in fase di erogazione</u>, attestare il regolare svolgimento della formazione formale utilizzando il modello D.1 "Indicazioni operative sulla registrazione della formazione formale interna degli apprendisti- Modello di attestazione



ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale Servizio Programmazione e Gestione del Sistema della Formazione Professionale Settore Programmazione e Accreditamento

della formazione formale svolta nelle imprese con capacità formativa e registro delle attività", allegato alla "Direttiva Regionale 2010";

• <u>al termine delle attività formative</u>, rilasciare all'apprendista l'"Attestato di frequenza" (modello G della "Direttiva Regionale 2010) secondo le modalità previste al punto 11 della stessa Direttiva ("Valutazione e certificazione delle competenze acquisite dall'apprendista").

b. Erogazione della formazione formale esterna

Con deliberazione n.45/10 del 21 dicembre 2010, intitolata "Apprendistato professionalizzante — Indirizzi per la programmazione dell'offerta formativa regionale e dei servizi di supporto alle imprese" la Giunta Regionale ha definito le caratteristiche e i requisiti dei soggetti accreditati, interessati ad erogare la formazione formale esterna degli apprendisti. Ha altresì definito e ripartito le risorse finanziarie necessarie allo sviluppo del sistema.

In tempi brevi, la Regione intende emanare specifico Avviso Pubblico per la presentazione delle candidature da parte dei Soggetti interessati ad erogare la formazione formale esterna in apprendistato professionalizzante. Sulla base delle candidature selezionate, sarà istituito il Catalogo Regionale, in conformità a quanto disposto nel *Protocollo d'Intesa* del 29 giugno 2010, nella *Direttiva Regionale 2010 e* nella deliberazione G.R. n.45/10 del 21 dicembre 2010.

Per procedere alla messa a bando delle attività formative in favore degli apprendisti, allo scopo di creare delle aggregazioni numeriche significative, l'Amministrazione Regionale ha accorpato in cinque macro settori le qualifiche³ che risultano dalle comunicazioni obbligatorie che i datori di lavoro trasmettono al Ministero del Lavoro per il tramite del SIL Sardegna in applicazione della normativa vigente.

I macrosettori individuati sono i seguenti:

- 1: Commercio
- 2: Artigianato
- 3: Edilizia
- 4: Industria
- 5: Turismo e Servizi

In tutti i Macrosettori e le Aree Economico-Professionali considerate sono state prese in esame solo le qualifiche di tipo "verticale" (Produzione), mentre quelle di tipo "orizzontale" (Amministrazione, Logistica etc.) sono state evidenziate in un'area specifica, denominata "Funzioni comuni", che interessa trasversalmente tutti i macrosettori.

Il lavoro di accorpamento delle qualifiche dell'apprendistato professionalizzante è riportato nell'Allegato 3 "Mappatura dei profili formativi e delle qualifiche dell'apprendistato professionalizzante" ed è propedeutico alla costituzione del "Repertorio regionale dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante".

La "Mappatura dei profili formativi e delle qualifiche dell'apprendistato professionalizzante" costituisce un supporto per facilitare la costituzione dei gruppi-classe per la formazione degli apprendisti.

Un dato emerso con chiarezza dal Tavolo di concertazione con le parti sociali e datoriali è che, tranne casi limitati, non è possibile individuare su uno stesso territorio 12-15 apprendisti con la stessa qualifica per formare un gruppo-classe

_

³ Qualifiche professionali ISTAT 2001



ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale Servizio Programmazione e Gestione del Sistema della Formazione Professionale Settore Programmazione e Accreditamento

omogeneo. Ne deriva che la formazione esterna generalmente non è in grado di fornire una formazione specifica per singola qualifica professionale, tant'è che l'art. 16 della 196/97, come modificato dal DM 359/99 richiede che l'offerta formativa esterna sia coerente con il solo settore di attività dell'apprendista.

Tra una formazione articolata per singola qualifica professionale e una formazione articolata per settore è possibile individuare un livello intermedio di offerta formativa articolata su gruppi di qualifiche professionali, possibilità del resto già prevista nel DM dell'8 aprile 1998.

Nella "Mappatura dei profili formativi e delle qualifiche" sono state considerate sia le qualifiche che fanno riferimento ai CCNL, normalmente utilizzate da parte delle imprese sia quelle relative al sistema di classificazione delle professioni⁴ codificato dall'Istat (qualifica professionale ISTAT 2001), la cui attribuzione risulta necessaria per legge nell'ambito delle comunicazioni obbligatorie che i datori di lavoro effettuano all'atto dell'assunzione.

Per ciascun Macrosettore e per ciascuna Area Economico-Professionale sono state specificate le qualifiche (sia CCNL sia professionali ISTAT) che possono fare riferimento allo stesso profilo formativo. Le qualifiche sono state raggruppate per "macrofamiglie" in funzione di aree di attività e di competenze comuni.⁵

La finalità di tale impianto è quella di garantire ad un congruo numero di utenti una formazione professionalizzante di base, che consenta sia la comprensione del processo di produzione, sia l'acquisizione delle competenze tecniche fondamentali per lavorare in una determinata area produttiva.

Normalmente quindi i gruppi-classe potranno essere composti per "profilo formativo-tipo".

Nel caso di un insufficiente numero di apprendisti, i gruppi classe potranno essere composti per Area Economico-Professionale, nell'ambito dello stesso macrosettore di appartenenza.

Per consentire l'approfondimento rispetto al profilo formativo e/o alla qualifica di riferimento, si suggerisce la suddivisione dell'aula in sottogruppi che effettueranno attività di project-work.

Allo stato attuale il documento "Mappatura dei profili formativi e delle qualifiche" non è esaustivo rispetto alla casistica di qualifiche professionali delle diverse aree/macrosettori; esso deve essere piuttosto considerato quale strumento "in progress", aperto ai suggerimenti e agli input che perverranno dalle parti sociali e da quelle datoriali, le quali, sulla base delle caratteristiche della domanda locale di formazione e degli obiettivi formativi minimi indicati a livello nazionale e regionale, potranno individuare ulteriori qualifiche e/o gruppi di qualifiche, in aggiunta a quelle proposte nel documento.

Il Direttore del Servizio

Emerenziana Silenu

⁴Rif. "Nomenclatura e classificazione delle unità professionali" Isfol-Istat, 2007

Sono state utilizzate le seguenti fonti: a) Profili formativi dell'apprendistato professionalizzante dei CCNL; b) ISFOL- Contenuti formativi a carattere professionalizzante di tipo tecnico-scientifico ed operativo per gli apprendisti dei settori metalmeccanico; edile; terziario, distribuzione, servizi e turismo; c) Repertori dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante delle seguenti Regioni: Friuli-Venezia-Giulia, Lazio; Toscana; Repertorio delle professioni relative all'apprendistato in provincia di Trento.